

La detraibilità fiscale a favore dei Clienti per le spese sostenute in relazione a prestazioni rese da Psicologi e Psicologi Psicoterapeuti

a cura del Dott. Filippo Fabbrica, consulente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Visti i numerosi quesiti pervenuti sull'argomento da parte degli iscritti, abbiamo chiesto al nostro consulente, Dott. Filippo Fabbrica, di esprimere un parere in proposito.

Il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina, attualmente all'art. 15, le detrazioni dall'Irpef che spettano ai contribuenti; in particolare al comma 1 lettera c) è scritto che spetta una detrazione del 19% per il sostenimento di "spese sanitarie". Tale locuzione è poi chiarita come segue dal legislatore stesso: "Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica... e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere".

La formulazione in lingua italiana è, a giudizio di chi scrive, non particolarmente felice, ma, anche a seguito dei diversi commenti ed interpretazioni ufficiali, è possibile individuare cinque grandi categorie di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione:

- a) spese mediche
- b) spese di assistenza specifica
- c) spese chirurgiche
- d) spese per prestazioni specialistiche
- e) spese per protesi dentarie e sanitarie

Ad una prima ricognizione, che qui non si intende compiere in modo approfondito, appare che le spese di assistenza specifica appaiano confinate alle prestazioni rese da personale paramedico abilitato (infermieri professionali) o autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, quali prelievi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali; mentre le spese chirurgiche e quelle per protesi non appaiono rilevanti ai fini del parere sul tema in oggetto.

È pertanto necessario approfondire cosa si intenda per spese mediche e prestazioni (sanitarie) specialistiche, atteso che le spese sostenute per dette prestazioni danno diritto alla detrazione; e più in particolare se le spese conseguenti a prestazioni rese da psicologi rientrino nell'ambito delle spese mediche o delle spese per prestazioni (sanitarie) specialistiche.

SPESE MEDICHE

Tale espressione compare, con una piccola variante, fin dalla prima versione del DPR 29 settembre 1973 n. 597 e fin da subito ci si è posti il problema dell'ampiezza da dare al suo significato; se cioè confinarla alle spese per prestazioni rese da un laureato in medicina o ampliarla, con un connotato meno tecnico, alle spese per prestazioni di cura e riabilitazione, anche se rese da non medici. In tale senso non vi è mai stato dubbio, ad esempio, che le spese per cure termali, sebbene rese da non medici, diano diritto alla detrazione qualora prescritte da un medico. Ma in assenza di prescrizione medica?

Per rispondere a tale domanda è utile, a giudizio di chi scrive, richiamare qui la normativa di cui all'art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 laddove vengono identificate le prestazioni sanitarie con quelle di diagnosi, cura e riabilitazione e di cui al decreto interministeriale 21 gennaio 1994 n. 26 (applicativo del già citato articolo 10) laddove si conferma che, almeno ai fini dell'ermeneutica fiscale, lo psicologo esercita una "professione sanitaria"; e ciò, si noti bene, benchè la sua professione non fosse soggetta a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Non solo, ma nell'ambito del medesimo decreto veniva affermato che il carattere sanitario delle prestazioni di cura e riabilitazione rese dagli psicologi era presente "ex se" e non solo quando

erogate a seguito di prescrizioni mediche. Ora, sebbene il decreto n. 26 sia stato abrogato con l'entrata in vigore del decreto interministeriale 17 maggio 2002, non è stata modificata la sostanza dell'inquadramento sopra descritto.

Pertanto, e in assenza di un'interpretazione ufficiale dell'Amministrazione Finanziaria di senso contrario, appare fondato il diritto alla detrazione delle spese sostenute da un contribuente **per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da uno psicologo iscritto all'albo.**

SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Tale espressione compare per la prima volta nella normativa tributaria all'art. 10 del DPR 29 settembre 1973 n. 597 per le spese sostenute nel 1980 e verrà poi trasfusa, senza modifiche, prima all'art. 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, poi all'articolo 13-bis ed infine nell'attuale articolo 15.

La circolare del Ministero delle Finanze 23 aprile 1981 n. 14 è stata la prima fonte interpretativa della espressione in oggetto e si espresse come segue: "per prestazione specialistica deve intendersi quella resa da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Sono specialisti i medici che risultano in possesso dello speciale diploma rilasciato da un'Università". Tale interpretazione, che sembrava a prima vista escludere prestazioni rese da non medici o anche da medici generici, era però integrata da un elenco di esami e terapie che "diventavano" prestazioni specialistiche se prescritte da un medico, anche se non specialista (esami di laboratorio, elettrocardiogrammi, tac, ecografie, indagini laser, ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia...) ed eseguite da un tecnico.

Successivamente tuttavia, e più correttamente, a parere di chi scrive, il Ministero è tornato sull'argomento con la circolare 6 febbraio 1997 n. 25, valorizzando nel testo legislativo non tanto il richiamo alla medicina quanto all'attributo "sanitarie", che deve intendersi certamente di significato più ampio. Appare possibile qui richiamare nuovamente, per attribuire un significato tecnico

al termine, la normativa di cui all'art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 laddove circoscrive le prestazioni sanitarie a quelle di diagnosi, cura e riabilitazione (vedi sopra).

Alla luce di tale sviluppo si inquadra quindi la nota interpretazione ministeriale in relazione alle prestazioni rese da psicoterapeuti. Infatti, in una rassegna di risposte pubblicata da FISCOOGGI (Rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate) il 28 luglio 2006, lo stesso Ministero delle Finanze ha chiarito che "rientrano tra le spese sanitarie detraibili le spese per prestazioni mediche (?) specialistiche sostenute per sedute di psicoterapia rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all'Albo".

Sulla scorta di queste interpretazioni, che certamente tengono conto, rispetto alla precedente circolare, dell'evoluzione intervenuta nel novero delle prestazioni sanitarie specialistiche dal 1981 al 2006, è agevole concludere per la detraibilità delle spese sostenute da un contribuente a fronte di una prestazione di psicoterapia resa da uno psicoterapeuta iscritto all'Albo degli Psicologi, in quanto dotato di specializzazione.

A parere di chi scrive, perfettamente assimilabili alle spese di cui sopra sono quelle sostenute a fronte di altre prestazioni sanitarie rese da un iscritto all'Albo degli Psicologi, dotato di eventuali altre specializzazioni post-lauream, diverse da quella di psicoterapia. Pertanto appare fondato il diritto alla detrazione delle spese sostenute da un contribuente per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, rese da uno psicologo iscritto all'Albo e dotato di specializzazione.

Può essere infine utile rammentare che, per i soli contribuenti indicati all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (ovvero i soggetti normativamente individuati come handicappati), le spese mediche, e pertanto anche quelle sopra richiamate come tali, danno diritto ad una deduzione dal reddito complessivo, anziché ad una detrazione dall'imposta lorda.

In conclusione, vengono confermate detraibili come spese mediche specialistiche tutte le spese sostenute per prestazioni sanitarie, sia psicoterapeutiche sia di altra natura, purché rese

da un iscritto all'Albo degli Psicologi, dotato di specializzazione post-lauream in Psicoterapia o in altra disciplina. In aggiunta a ciò, secondo questa novità interpretativa, tra le spese me-

diche generiche sono detraibili tutte le spese sostenute da un contribuente a fronte di una prestazione resa da uno psicologo regolarmente iscritto all'Albo.

SERVIZIO DI CONSULENZE GRATUITE AGLI ISCRITTI

a cura dello staff di segreteria

Per accedere alle consulenze **fiscali e legali gratuite** è necessario:

- 1. Consultare il sito nella sezione L'Ordine/Iniziative e attività/Consulenze legali o Consulenze fiscali** per accertarsi che la consulenza da richiedere rientri tra quelle offerte gratuitamente dall'Ordine.
- 2. In caso affermativo, compilare il modulo di iscrizione** (scaricabile sul nostro sito nella sezione Ordine/Iniziative e attività) specificando in modo sintetico la tipologia del problema ed il tipo di consulenza richiesta (legale o fiscale).
- 3. Inviare tramite e-mail il modulo opportunamente compilato** all'indirizzo iniziative@ordpsicologier.it oppure via fax al numero 051/235363
- 4. Attendere un messaggio e-mail o una telefonata di conferma dalla segreteria**, in cui verranno comunicati la data e l'orario dell'appuntamento con il consulente
- 5. Ricevuta la comunicazione, inviare conferma alla segreteria entro 5 gg.**, pena l'annullamento dell'appuntamento.
- 6. Nel caso in cui in un secondo momento sopraggiungessero degli impedimenti, darne tempestiva comunicazione alla segreteria.** Gli iscritti che non si presenteranno agli appuntamenti prefissati senza alcun preavviso giustificativo non avranno alcuna priorità per ulteriori richieste di consulenza.

Per accedere all'incontro gratuito **sugli adempimenti amministrativi e contabili** di base per l'avvio della professione occorre:

iscriversi inviando un'e-mail all'indirizzo: iniziative@ordpsicologier.it, indicando il proprio nome e cognome, il numero di iscrizione all'Albo e un numero di telefono per eventuali comunicazioni urgenti.

L'incontro, i cui contenuti sono descritti sul nostro sito nella sezione L'Ordine/Iniziative e attività/Adempimenti di base, si terrà una volta al mese, alternato nelle sedi di Bologna, Reggio Emilia e Cesena, come indicato nel calendario pubblicato sul nostro sito.